



ORD. 39/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**PIEMONTE**

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico  
Cons. Dott. Walter Berruti ai sensi dell'articolo 5, comma 1  
della L. n. 205/2000, come modificato dall'art. 42, comma 1  
della L. n. 69/2009, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 20046 del  
Registro di Segreteria, promosso da [REDACTED]  
[REDACTED] ed altri, tutti rappresentati e difesi,  
ai fini del presente giudizio, dagli Avv.ti Domenico Tomassetti  
e Maria Cristina Manni del Foro di Roma, nonché dall'Avv.  
Sergio Guerrizio del Foro di Torino, come da procure speciali  
in calce al ricorso introduttivo;

**avverso**

INPS - Gestione Dipendenti pubblici.

Considerato che i ricorrenti, con ricorso depositato il 6 luglio  
2016, chiedono, in via preliminare, che venga sollevata  
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 21  
maggio 2015 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla L. 17  
luglio 2015 n. 109, che ha novellato l'art. 24, commi 25, 25-  
bis e 25-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per contrasto con gli artt. 36, 38, 117, 2 e 3 Cost., al fine di veder ripristinato in misura integrale il proprio diritto alla perequazione automatica della pensione secondo la normativa anteriore;

Visti la memoria e il fascicolo documentale depositati dall'INPS in data 5 dicembre 2016;

Uditi, nell'udienza del 20 dicembre 2016, il difensore dei ricorrenti e il legale dell'INPS, come da verbale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante il Nuovo codice della giustizia contabile e, in particolare, l'art. 3 delle Norme transitorie allegate allo stesso Codice;

Visti il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934 ed il Regolamento di procedura di cui al R.D. n. 1038/1933;

Visto il D.L. n. 453/1993 conv. nella L. n. 19/1994;

Visto il D.L. n. 543/1996 conv. nella L. n. 639/1996;

Vista la L. n. 205/2000;

Visti gli artt. 295 e 297 c.p.c.,

#### **CONSIDERATO**

che il citato D.L. n. 65/2015 ha disciplinato la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 24, comma 25 del D.L. n.

201/2011 nella parte in cui prevedeva che *«in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»*;

che, a parere dei ricorrenti, il ridetto D.L. n. 65/2015 reintrodurrebbe di fatto e con effetto retroattivo la disposizione già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale e sarebbe pertanto da dichiarare anch'esso incostituzionale, per violazione degli artt. 36, 38, 117, 2 e 3 Cost.;

che i medesimi chiedono quindi il ricalcolo delle pensioni in godimento con applicazione della perequazione automatica secondo le norme preesistenti e corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione;

che è pubblicata (G.U. n. 9 del 2 marzo 2016) l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016 n. 36, con cui è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dal ridetto art. 1 del D.L. n. 65/2015, per contrasto con gli artt. 3, 36, comma

1, 38, comma 2 Cost., nonché l'ordinanza della Sezione Emilia-Romagna di questa Corte del 10 marzo 2016 n. 101 e, da ultimo della Sezione Abruzzo del 1 dicembre 2016 n. 33, con cui viene sollevata la questione di legittimità costituzionale della predetta normativa per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, comma 1, 136 Cost. e 6 CEDU;

che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con le citate ordinanze, cui, per brevità, può farsi qui rinvio, appaiono condivisibili e corrispondenti a quelli sollevati dai ricorrenti;

che nel presente giudizio, per ragioni di economia processuale, appare sufficiente ed opportuno adottare un provvedimento di sospensione c.d. impropria ex art. 295 c.p.c., con onere di riassunzione a carico delle parti ex art. 297 c.p.c. nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate;

che la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata alla definizione del giudizio;

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, salva ed impregiudicata ogni decisione nel merito,

**ORDINA**

la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle già sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 come novellato dall'art. 1 del D.L. 21 maggio 2015 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015 n. 109.

Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulle suddette questioni.

Spese al definitivo.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Torino, nell'udienza del 20 dicembre 2016.

IL GIUDICE UNICO

(Dott. Walter Berruti)

Depositata in Segreteria il 20 DIC. 2016

Il Direttore della Segreteria

(Antonio Cinque)

